



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA

N. 18 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO

**EVENTO METEOREOLOGICO 14 - 15 MARZO 2025
INDIVIDUAZIONE AREE DI RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE DEI FANGHI.**

IL SINDACO

VISTO lo stato di allerta regionale, emanato dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) per i giorni 14 e 15 marzo, che stabiliva l'allerta a codice "ROSSO" per rischio idrogeologico e idraulico;

VISTI i successivi bollettini di monitoraggio emessi dal CFR;

CONSIDERATO che in previsione di criticità legate alla suddetta allerta si è provveduto ad attivare immediatamente, con Ordinanza Sindacale n. 8 del 13/03/2025, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

CONSIDERATO che in data 14 marzo il Comune di Rufina è stato interessato da eventi meteorici eccezionali che hanno provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali e franosi;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Toscana con nota prot. n. 0174058 del 15/03/2025 ha chiesto al Dipartimento della Protezione Civile il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale,

CONSIDERATO che tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di notevole gravità sul territorio comunale, oltre che apporto di materiale fangoso misto a acque meteoriche torrenziali, con invasione delle carreggiate e dei parcheggi rese totalmente inagibili per la presenza di numerosi centimetri di fango.

CONSIDERATO che anche nelle civili abitazioni e nelle aziende presenti sul territorio risultano presenti notevoli quantità di terra e fango;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

DATO ATTO che sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei materiali derivanti dai fenomeni meteorici affinché sia assicurato quanto prima il ritorno a livelli di sicurezza, di igiene pubblica e condizioni di vita normali;

POSTO CHE, al fine di quanto sopra, occorre individuare con urgenza aree idonee presso le quali effettuare il raggruppamento preliminare di terre e fanghi;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 191 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 183 lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale dispone che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

RITENUTO che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione in atto per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che i fanghi verranno prelevati e raggruppati nei punti di raggruppamento preliminare per essere poi raccolti e trasportati presso gli impianti di destinazione finale con il codice EER di seguito specificato;

PRESO ATTO che la sopra indicata area per effettuare il predetto raggruppamento preliminare è stata individuata nel Parcheggio pubblico situato presso la Zona Industriale di Scopeti fra via Galilei e via Garibaldi (coordinate 43.84305733912357, 11.499236565946658);

CONSIDERATO che la suddetta area risulta essere già impermeabilizzata in quanto bitumata e sufficientemente lontano dal corso del Fiume Sieve, risultando poter adempiere alla funzione connessa a punto di raggruppamento preliminare nonché temporaneo dei fanghi derivanti dall'evento alluvionale del 14 e 15 marzo ;

CONSIDERATO, altresì, che la suddetta area dovrà essere adeguatamente presidiata per evitare conferimento di materiale non assimilabile a fanghi alluvionali e, in particolare, sono assolutamente esclusi dal conferimento in suddetta area tutti i rifiuti;

ACQUISITI formalmente il parere dell'Azienda USL Toscana Centro (prot. 3569 del 18.3.2025) e dell'ARPAT (prot. 3570 del 18.3.2025), secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 191, D.Lgs. n. 152/2006, rispettivamente quale organo sanitario e organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento, e le condizioni in essi elencate;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

ORDINA

- 1) di costituire un punto di raggruppamento preliminare dei fanghi provenienti dalle zone alluvionate nel Parcheggio pubblico situato presso la Zona Industriale di Scopeti fra via Galilei e via Garibaldi (coordinate 43.84305733912357, 11.499236565946658);
- 2) di consentire il raggruppamento preliminare dei fanghi alluvionali costituiti da detriti, anche frammisti di materiale antropico, depositati sulle viabilità, piazzali, cortili, pertinenze di strutture edilizie e di altre superfici, generati dal ripristino delle aree interessate dall'evento alluvionale;
- 3) i suddetti fanghi, al momento della raccolta presso i luoghi di deposito preliminare per essere trasportati all'impianto di destinazione di trattamento finale, sono classificati come rifiuti solidi urbani ed è attribuito il codice EER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) oppure il codice EER 20.03.03 (residui della pulizia delle strade);
- 4) di stabilire che, presso il luogo di raggruppamento preliminare, è vietato conferire materiale diverso dai fanghi alluvionali;
- 5) in ottemperanza a quanto previsto dai pareri ASL ed ARPAT citati in premessa, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizioni riportate negli stessi;
- 6) di stabilire che la citata area di raggruppamento preliminare dovrà in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:
 - separare, per quanto operativamente fattibile, i fanghi frammisti a materiale di origine antropica o comunque visivamente contaminati da quelli visivamente puliti, per facilitare le successive attività di gestione;
 - garantire la presenza di spazi adeguati di raggruppamento in relazione ai volumi di fanghi in deposito;
 - garantire la presenza di idonei sistemi di contenimento atti a confinare i quantitativi di fanghi oggetto della presente disposizione;
 - prevedere un'adeguata impermeabilizzazione del fondo;
 - prevedere, ove possibile, una recinzione di tale area e, comunque, una sorveglianza continua della stessa finalizzata ad evitare confrimenti non conformi alla presente ordinanza, nonché a registrare il flusso di materiale in entrata e, a seguito di ulteriori indicazioni, in uscita dalla stessa a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti;
- 7) di stabilire che i fanghi potranno essere portati nella citata area di raggruppamento preliminare anche dai soggetti preposti alle operazioni di Protezione Civile nonché dai soggetti incaricati di pubbliche funzioni;
- 8) di specificare che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti di cui al punto 3) è questa Amministrazione Comunale;
- 9) di stabilire che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine vigilino sul rispetto della presente ordinanza;
- 10) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

11) l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Ministro della salute;
- Ministro della attività produttive;
- Presidente della Regione Toscana;
- Prefettura di Firenze;
- Città Metropolitana di Firenze;
- Azienda USL Toscana Centro;
- Comando Polizia Provinciale;
- Regione Carabinieri Forestale "Toscana" - Stazione di Rufina;
- A.R.P.A.T.;
- A.L.I.A. Servizi Ambientali S.p.a.
- Comando Polizia Municipale;

12) Dare atto che avverso il presente provvedimento chiunque possa proporre ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 18-03-25

SINDACO
F.to Venturi Daniele

Per copia conforme all'originale

Rufina,